UN “PASSAGGIO FISCALE” DAL PATRIMONIO ALLA PERSONA È POSSIBILE?

scritto da goal | 23 Settembre 2026



di Massimo Giaroli*

Il problema principale che si pongono le famiglie nelle quali convivono persone disabili è sempre quello relativo alla tutela della persona nel momento in cui i genitori verranno a mancare; un futuro sempre nebuloso, non chiaro, pieno di dubbi e preoccupazioni.

Al fine di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, nel giugno del 2016 è stata approvata la tanto attesa **Legge 22 giugno 2016 n. 112 conosciuta come Legge del “Dopo di Noi”** che reca “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

La Legge, ha lo specifico l’obiettivo di regolamentare le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

La Legge ha previsto misure volte a garantire un progetto di

vita delle persone con disabilità grave, da continuare anche quando perdono il sostegno famigliare.
Diversi percorsi
Artt. 1 – 4 della Legge n.112/2016
• l'attivazione di programmi di intervento volta favorire percorsi di deistituzionalizzazione – supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppiappartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
• la realizzazione di interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare, per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nonché di progetti di co-housing (mutuo aiuto – più persone normodotate e disabili);
• la realizzazione di progetti volti allo sviluppo dell'autonomia del disabile.
Artt. 5 – 6 della Legge n.112/2016
• Regolamentazione di specifici istituti giuridici (trust – vincoli di destinazione – fondi speciali con contratto di affidamento fiduciario);
• Agevolazioni fiscali (per i predetti istituti giuridici – per le assicurazioni per rischio di morte a beneficio delle persone con disabilità – per imposta di successione e donazione imposte di registro e bollo – erogazioni liberali e donazioni).
Le agevolazioni fiscali sono riferite ad operazioni che aiutano il raggiungimento degli obiettivi fissati, e più precisamente:
• le erogazioni liberali da parte di soggetti privati;
• la stipula di polizze di assicurazione;
• la costituzione di:
– trust;
– vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;
– fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS che operano prevalentemente nel settore della beneficenza in favore di persone con

disabilità grave dedicati alla protezione patrimoniale delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Va accolto e apprezzato lo sforzo politico per giungere a legiferare su questo tema e pertanto deve anche essere riconosciuto che, dopo decenni di silenzio, il Legislatore ha posto **come significativa quella che è un'evidente emergenza: la solitudine di molte famiglie e la loro motivata ansia per la sorte dei loro congiunti con disabilità.**

La Legge, attesa da tanti anni, è importante perché:
• ha riconosciuto **dignità politica al tema del dopo di noi** e l'ha assunto come interesse nazionale;
• ha dato **protagonismo alle famiglie ed alle fondazioni** – ha ancora una volta (vedi anche Riforma del Terzo Settore) **dato importanza alla sussidiarietà frapubblico e privato riconoscendo a questi ultimi** (famiglie e fondazioni) un ruolo di **coprogrammazione / coprogettazione** dei progetti di vita in vista del venir meno del sostegno genitoriale fino a giungere alla realizzazione;
• **ha finanziato con un fondo ad hoc** questi percorsi (che si aggiungono a quelli già esistenti **fondo per la non autosufficienza**, Legge Finanziaria e a quelli previsti con la Riforma del Terzo Settore);
• ha previsto agevolazioni fiscali specifiche per il raggiungimento degli obiettivi. A distanza di dieci anni dalla nascita della Legge del "Dopo di Noi", continuiamo a renderci conto che occorre avviare per tempo un percorso al fine di prepararci a questi "difficili momenti"; spesso i familiari non si accorgono del tempo che passa con il rischio di arrivare "tutti" impreparati con il pericolo di cadere in improvvisazioni che potrebbero portare ad un effetto opposto rispetto a quanto desiderato; ancora oggi la domanda che sento sempre fare rimane questa: "Chi si prenderà cura di mio figlio quando non ci sarò più?" – questo pensiero risuona ancor con più crudele chiarezza e con estrema drammaticità in chi a tutt'oggi non ha affrontato il tema del "Dopo di Noi".

Per raggiungere questo obiettivo occorre in primis creare una "cultura del Dopo di Noi" anticipando "l'inevitabile momento"; non attendere il "dopo", ma nel "durante" preparare in modo graduale il distacco dalla famiglia; ovviamente non è un percorso facile occorre certamente un supporto alle famiglie attraverso attività volte in primis alla ricerca di quelle autonomie che le persone disabili hanno, ma che non escono nell'ambito familiare; occorrono occasioni di socializzazione, opportunità di lavoro, interventi per il tempo libero, comunicazione nelle relazioni esterne, formazione ecc.

Garantire il più possibile la continuità vissuta nella famiglia, cogliere i bisogni reali che variano nel tempo che non devono rimanere sogni e pertanto devono essere costruiti costantemente.

Ecco che nel 2024 il Legislatore ha dato una svolta attraverso un vero e proprio cambio di paradigma; con il D.Lgs. 62/2024 è stata introdotta una prospettiva radicalmente diversa.

Il legislatore recepisce in questo modo il modello della **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità**, ratificata in Italia con la Legge n. 18/2009, che valorizza autodeterminazione, inclusione sociale e piena partecipazione alla vita della comunità.

Il D.Lgs. n. 62/2024 propone infatti una diversa visione della disabilità: non più una persona destinataria di beni, ma una persona titolare di un progetto esistenziale, costruito attraverso diritti, sostegni, relazioni e partecipazione.

L'art. 18 definisce il **Progetto di Vita**, disponendo che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle relative competenze, debbano garantire l'effettività e l'omogeneità del progetto di vita, indipendentemente dall'età, dalle condizioni personali e sociali; il tutto **realizza gli obiettivi della persona con**

disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita, su base di uguaglianza con gli altri.

In pratica uno strumento destinato a realizzare gli obiettivi esistenziali della persona con disabilità, individuando interventi, sostegni, servizi, prestazioni, accomodamenti ragionevoli e risorse
necessari nei diversi ambiti della vita: abitazione, lavoro, istruzione, relazioni sociali, partecipazione e salute.

La persona diventa il centro della programmazione pubblica, mentre la tutela del patrimonio non scompare, ma diventa uno strumento del progetto di vita stesso.

A questo punto occorre domandarsi se la fiscalità del "Dopo di Noi" è ancora coerente con il nuovo modello di disabilità introdotto dal D.Lgs. n. 62/2024.

La risposta, probabilmente, è negativa.

Purtroppo il Fisco è rimasto ancora una volta indietro. Mentre il sistema dei servizi oggi ruota attorno al Progetto di Vita, il sistema tributario continua invece ad agevolare la costituzione
di patrimoni segregati, l'acquisto di veicoli, di mezzi di ausilio e sussidi tecnici informatici, l'eliminazione delle barriere architettoniche, le spese sanitarie e l'assistenza personale.

Pare evidente che **se il centro della tutela diventa il progetto personalizzato**, allora anche il Fisco dovrebbe adeguarsi creando incentivi fiscali **per favorire non soltanto il trasferimento del patrimonio, ma soprattutto il finanziamento degli interventi necessari alla realizzazione del progetto di vita stesso**, senza abbandonare quanto già previsto a tutela del patrimonio.

In questo nuovo scenario, anche **la fiscalità è chiamata a evolversi** attraverso la costruzione di un sistema tributario capace di accompagnare il Progetto di Vita lungo tutto il suo percorso,
sostenendo non soltanto la trasmissione della ricchezza, ma la realizzazione concreta dei diritti della persona con disabilità.

Proviamo pertanto a valorizzare gli investimenti che incidono sulla qualità della vita e pertanto creando agevolazioni o crediti fiscali per ridurre il costo da sostenere per la realizzazione del progetto di vita quali ad esempio, agevolazioni:
• nei percorsi di autonomia abitativa;
• nel riconoscimento delle spese sostenute per educatori professionali, assistenti all'autonomia e percorsi di vita indipendente;
• nei percorsi lavorativi e formativi;
• maggiore deducibilità delle spese direttamente collegate al Progetto di Vita;
• incentivi fiscali per i budget di progetto certificati;
• maggiore integrazione tra le agevolazioni della Legge n. 112/2016 e il nuovo sistema delineato dal D.Lgs. n. 62/2024.

Tutto quanto fino ad ora espresso trova solide basi anche nella **Costituzione**.

L'art. 2 – La Repubblica riconosce e **garantisce i diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, **e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà** politica, economica e sociale.

L'art. 3 – È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e

sociale del Paese.

L’art.4 – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il **diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.**

L’art. 38 – Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere **ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale….**

L’art. 53 – Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro **capacità contributiva** – Articolo che non può essere letto isolatamente, in quanto la capacità contributiva deve dialogare con gli artt. 2 e 3 che impongono alla Repubblica di **rimuovere gli ostacoli che limitano l’eguaglianza sostanziale**, e con l’art. 38 che riconosce **il diritto all’assistenza sociale delle persone con disabilità.** In questa prospettiva, le agevolazioni fiscali del “Dopo di Noi” e, in futuro, quelle legate al “Progetto di Vita” non costituiscono semplici eccezioni al principio di imposizione, ma strumenti attraverso i quali il Legislatore conforma il prelievo tributario a finalità di solidarietà e di inclusione sociale. La fiscalità agevolativa non è, dunque, una deroga o una misura eccezionale o di favore al sistema, bensì una modalità di attuazione dei valori costituzionali.
In questo modo il passaggio dal patrimonio al Progetto di Vita assume allora anche una valenza costituzionale: **il beneficio fiscale è giustificato non tanto dalla destinazione di un bene, quanto dalla promozione di un diritto fondamentale.**

La Legge n. 112/2016 “Dopo di Noi” non deve essere superata; rimane una normativa fondamentale, ma oggi è da considerare “un primo passo” in un
percorso profondamente attualizzato e ampliato dal D.Lgs. n. 62/2024.
Il patrimonio continua a essere uno strumento essenziale, ma non è più, tuttavia, il centro della tutela:
il centro è la persona.

Il Fisco dovrà adeguarsi a questo percorso affiancando le agevolazioni volte alla realizzazione del Progetto di Vita a quelle già in atto; in pratica un passaggio non è soltanto dal "Dopo di Noi" al "Durante Noi", **ma dal patrimonio alla persona.**

In questo modo anche il Fisco si vedrà allineato alla trasformazione culturale introdotta dal D.Lgs. n. 62/2024 e contribuire, insieme al diritto civile e ai servizi sociali, alla piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità.

*ODCEC Reggio Emilia